

COMUNE DI  
**PIEVE FOSCIANA**

Provincia di Lucca  
UFFICIO TECNICO COMUNALE  
*Settore Lavori Pubblici Manutentivo*  
email: [tecnico@comune.pievefosciana.lu.it](mailto:tecnico@comune.pievefosciana.lu.it)

---



**DISCIPLINARE DI GARA**

**Oggetto: PROCEDURA APERTA LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN GIUSEPPE, TORRE MEDIOEVALE E REVISIONE URBANA DELL'ABITATO DI SILLICO' NEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA \_ STRALCIO 1 TORRE MEDIOEVALE Opere Edili " – CUP G54J22000060002**

**CIG B9D6B59486**

**PREMESSE**

COMUNE DI  
**PIEVE FOSCIANA**  
Provincia di Lucca  
UFFICIO TECNICO COMUNALE  
***Settore Lavori Pubblici Manutentivo***  
*email: [tecnico@comune.pievefosciana.lu.it](mailto:tecnico@comune.pievefosciana.lu.it)*



---

Il presente disciplinare di gara contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Determinazione a contrarre Servizio Lavori Pubblici Manutentivo n. 279 del 20/11/2025

Stazione Appaltante: **Comune di PIEVE FOSCIANA** - C.F./P.I. 00423460468 - Via S. Giovanni n. 48 55100 (LU) - [www.comune.pievefosciana.lu.it](http://www.comune.pievefosciana.lu.it) - PEC: [comune.pievefosciana@postacert.toscana.it](mailto:comune.pievefosciana@postacert.toscana.it)

L'affidamento verrà svolto con **procedura aperta** indetta ai sensi dell'art. 71, D. Lgs. 36/2023, secondo il criterio del prezzo più basso **con esclusione automatica**, nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque, ex art. 54, co. 1 e 2, D. Lgs. 36/2023 e di cui all'Allegato II.2 (calcolo della soglia di anomalia secondo il METODO A).

Questa Stazione appaltante precisa altresì che si avvarrà **dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, co. 3, D. Lgs. 36/2023** che consente, con il criterio del prezzo più basso, di aprire le offerte economiche, prima delle buste amministrative.

Ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 36/2023 Codice dei Contratti pubblici (in seguito: Codice), la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <http://www.start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni sulla digitalizzazione delle procedure e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

CUI: L00423460468202500001

CUP: G54J22000060002

Il codice per gli appalti pubblici CPV è il seguente: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione  
CIG B9D6B59486

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, il Responsabile Unico di Progetto è:

Ing. Mariolino Morganti- e-mail: [tecnico@comune.pievefosciana.lu.it](mailto:tecnico@comune.pievefosciana.lu.it) Telefono: 0583 668230

## **1.PIATTAFORMA TELEMATICA LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

La procedura di gara sarà gestita tramite il sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla rete telematica toscana all'indirizzo <http://start.toscana.it>, ai sensi dell'art. 25 del Codice. Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.



---

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START", consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo internet <http://start.toscana.it>

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei seguenti documenti che costituiscono parte integrante del presente disciplinare:

le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <http://start.toscana.it>

- il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n. 13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).



---

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

### **1.1 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6 bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.2 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare l'offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito della identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.



---

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Customer Support per Operatori Economici: [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com)

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

**La documentazione di gara comprende:**

1)Elaborati progettuali resi disponibili sulla piattaforma START

La documentazione di gara è costituita da:

1.Disciplinare di gara;

La Modulistica per l'offerta è costituita da:

2.Domanda di partecipazione generata sul sistema telematico START;

3.DGUE da compilare sulla piattaforma;

4.Modello 1 - Dichiarazioni integrative al D.G.U.E. e alla domanda di partecipazione;

5.Modello 2 - Dichiarazioni integrative dell'Impresa consorziata/Impresa ausiliaria/impresa cooptata;

6.Modello 3 - Dichiarazioni ulteriori del soggetto associato;

7. Modello 5 Titolare effettivo

8.Modello 6\_Dichiarazione dell'equivalenza delle tutele contrattuali;

9. Modello 7\_ eventuale difformità manodopera (Eventuale nella Busta Economica);

10. Allegato B Informativa sul trattamento dati personali, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679;

11. Offerta economica generata sul sistema telematico START;

12. Codice di comportamento dipendenti pubblici-D.P.R. n. 62/2013 e P.I.A.O. pubblicato e reperibile all'indirizzo: <https://www.comune.pievefosciana.lu.it/sottosezione> Amministrazione trasparente

Ai fini della predisposizione dell'offerta, la documentazione di gara consistente negli elaborati sopra indicati è disponibile sulla piattaforma di approvvigionamento digitale (e-procurement) del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (in sigla «START»), il cui accesso è consentito all'indirizzo internet:

<https://start.toscana.it/tendering/tenders/047642/2025//detail/view/1>, con l'avvertenza che domanda di partecipazione e l'offerta economica sono generate sul sistema START.

### 2.2 CHIARIMENTI

#### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, sulla piattaforma START della Regione Toscana all'indirizzo di <https://start.toscana.it/> nell'area riservata alla gara.

Le richieste di chiarimento dovranno essere presentate **entro e non oltre il 19/01/2026**.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile **verranno fornite almeno 6 giorni feriali e lavorativi** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.



---

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nell'area riservata alla gara.

È onere dei concorrenti consultare periodicamente la suddetta area riservata al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai quesiti pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara.

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma diversa da quella suindicata.

NB: il sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana – altri Enti RTTRT utilizza la casella di posta [noreply@start.toscana.it](mailto:noreply@start.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Le informazioni inerenti alle modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana e di funzionamento della piattaforma START possono essere rivolte al gestore della piattaforma al n. tel. 02 8148 0761 o all'indirizzo di posta elettronica [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com).

## **2.3 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

L'Amministrazione invia le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) le richieste di chiarimenti; f) le richieste relative all'eventuale subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, all'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) : pertanto i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, detto indirizzo PEC o, solo per gli operatori esteri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Si precisa che, in attuazione del Decreto 12 agosto 2021, n. 148 (Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici), è stata realizzata una integrazione del Sistema START con gli indirizzi presenti nell'Indice nazionale INI - PEC.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al domicilio digitale del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

~~In caso di avvalimento, la comunicazione, conformemente all'art. 104, comma 9, del Codice, sarà recapitata ad entrambe le parti del contratto di avvalimento.~~

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al paragrafo 1, avvengono tramite la Piattaforma e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.



COMUNE DI  
**PIEVE FOSCIANA**

Provincia di Lucca  
UFFICIO TECNICO COMUNALE  
*Settore Lavori Pubblici Manutentivo*  
email: [tecnico@comune.pievefosciana.lu.it](mailto:tecnico@comune.pievefosciana.lu.it)



---

Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di "dettaglio della gara".

L'operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.

**Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata [noreply@start.toscana.it](mailto:noreply@start.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni**

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

#### 3.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di 'RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN GIUSEPPE, TORRE MEDIOEVALE E REVISIONE URBANA DELL'ABITATO DI SILLICO' \_ STRALCIO 1 TORRE MEDIOEVALE OPERE EDILI' NEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA frazione SILLICO

L'oggetto dell'appalto prevede la realizzazione delle opere di Restauro e valorizzazione della Rocca-Torre, mediante:

- il restauro conservativo della rocca e della torre interna, attualmente in stato di rudere
- la valorizzazione del complesso attraverso interventi volti alla visibilità

Il restauro prevede operazioni di:

- eliminazione del terreno di riporto e pulitura dell'area
- eliminazione vegetazione infestante
- consolidamento delle parti ammalorate
- integrazione delle mancanze
- stuccature e microstuccature, ove necessario
- eliminazione elementi incongrui (elementi in ferro aggiunti, stuccature cementizie)
- realizzazione di copertina di protezione sulle creste murarie
- pulitura delle superfici murarie

Ai fini della visibilità, il progetto prevede la realizzazione di una rampa di accesso sul lato nord-ovest dove già esisteva una scala in pietra, oggi completamente diruta e non recuperabile.

La scala porta dal piano della piazza ad una stretta porta di accesso da cui si precede un sistema di passerelle e rampe a diverse quote per permettere al visitatore sia di girare tutto intorno alla rocca.

I parapetti delle passerelle più alte si collocheranno ad una quota inferiore rispetto alle creste dei muri, in maniera da non essere viabili all'esterno; verranno realizzati parapetti metallici con cavi metallici montati in diagonale (cfr. tavola strutturale).

Tutto il sistema dei collegamenti sarà autoportante in maniera da non gravare sulla struttura della rocca e della torre e per permettere la loro maggior visitabilità.

**L'intervento è oggetto di finanziamento da parte della Regione Toscana il Decreto Dirigenziale R.T. n. 2671/2025 avente ad oggetto "DEFR 2024-PR n. 14 - Obiettivo 5 "Consolidare e incrementare gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale toscano" - L.R. 3 marzo 2021, n.8". L'amministrazione si riserva la facoltà dell'applicazione di penali fino alla risoluzione del contratto e**



---

**la richiesta di risarcimento danni, anche nelle opportune sedi giudiziarie, per eventuali ritardi imputabili all'impresa tali da perdere il contributo.**

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'eventuale assenza negli elaborati grafici di indicazioni, specifiche, quote, comunque desumibili dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può costituire motivo per iscrizione di riserve. Ove iscritte saranno rigettate.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza, e agire secondo buona fede e correttezza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs 36/2023, vista l'omogeneità dei lavori, la stazione appaltante ha ritenuto di non suddividere l'appalto in lotti in quanto è necessario effettuare l'intervento in maniera unitaria e dalle medesime maestranze, per le caratteristiche delle lavorazioni e della localizzazione e delle dimensioni dell'intervento

### **3.1.2 ELABORATI PROGETTUALI**

Progetto esecutivo, approvato con determinazione del Servizio Lavori Pubblici Manutentivo n. 261 del 28/10/2025

### **3.1.3 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO**

Progetto esecutivo validato in data 27/10/2025, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto Codice.

### **3.1.4 LUOGO DI ESECUZIONE**

Comune di Pieve Fosciana (LU), frazione SILLICO

### **3.1.5 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

L'appalto è a misura. Le lavorazioni e le relative forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere necessario a dare l'opera finta a regola d'arte e, pertanto, l'appalto comprende l'esecuzione dei lavori, la fornitura e la posa in opera.

Il contratto sarà stipulato a misura con offerta a unico ribasso percentuale rif. Art. 50 c. 4 d. lgs. 36/2023 Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023.

### **3.1.6 IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dell'appalto, compresi i costi della manodopera e i costi per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 232.242,83, (euro duecentotrentaduemiladuecentoquarantadue/83 ed è così costituito:

**Importo soggetto a ribasso: € 206.705,86.**

**I costi per la sicurezza ammontano a € 25.536,97 e non sono soggetti a ribasso.**

**I costi della manodopera sono/ stimati in € 42.140,46 e non sono soggetti ribasso. Per il loro calcolo si rinvia all'elaborato progettuale**





Ai sensi dell'articolo 11 co. 2 e 41 co. 13 del Codice, il contratto collettivo applicato è: **il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative (cod. CNEL F012).**

**Si considerano equivalenti, ai sensi dell'art. 3 comma 2 allegato I.01 al predetto codice anche i contratti identificati dai codici F015 e F018.**

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, secondo quanto precisato nel box seguente:

**Si precisa che "l'importo posto a base di gara" è comprensivo dei costi della manodopera (ai sensi dell'art. 41, comma 14, primo periodo);** su tale importo va applicato il ribasso "complessivo" offerto dall'operatore economico, con la possibilità per quest'ultimo, in specie quando il "proprio" costo della manodopera è inferiore a quello della S.A., di "dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale" (ai sensi dell'art. 41, comma 14, terzo inciso, da leggersi anche in riferimento a quanto previsto per la verifica di anomalia dell'offerta dall'art. 110). Pertanto il ribasso effettuato sui costi della manodopera deve essere giustificato per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera (v. Consiglio di Stato n. 5712 del 2 luglio 2025).

Nel caso in cui l'operatore indichi un importo della manodopera diverso rispetto a quello stimato dall'Ente l'operatore **dovrà caricare all'interno della busta telematica economica un documento contenente le relative spiegazioni**, compilando la relativa parte dedicata nel modello disponibile in piattaforma (Modello 7 eventuale dichiarazione difformità dei costi manodopera).

L'indicazione da parte dell'operatore economico di costi della manodopera diversi da quelli stimati dall'Ente non incide sull'importo di aggiudicazione che risulterà comunque dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di richiedere chiarimenti sul punto.

### **Importo a base d'asta (lavori + manodopera) € 206.705,86**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare per tutta la durata dell'appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato sopra - e accettato in sede di procedura di affidamento-, oppure il CCNL da esso indicato nella medesima fase, rispettando la propria dichiarazione di equivalenza delle tutele. In ogni caso, il documento di impegno presentato costituisce parte del contratto anche se non materialmente allegato allo stesso.

L'Appaltatore è tenuto altresì a rispettare per tutta la durata del contratto i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come richiesto dall'art. 108, c. 9, del D.Lgs. 36/2023.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'Art. 11 c. 3 D. Lgs. 36/2023. In tal caso, in fase di partecipazione o prima di procedere all'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico si impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta



la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'art. 110, in conformità all'allegato I.01, del citato D. Lgs 36/2023 e smi.

### 3.3 LAVORAZIONE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO.

L'intervento si compone di lavorazioni di categoria **OG 2 cl. I (CATEGORIA PREVALENTE)** come da seguente tabella:

Tabella aggregazione lavori oggetto dell'appalto								
Lavorazione (declaratoria )	Categoria Allegato II.12 al Codice	Clas s	Qualifica zione obbligat oria (sì/no)	IMPORTO € (opere+costi della manodopera +costi per la sicurezza)	% su importo totale	Indicazioni speciali ai fini della gara		
						Prevalent e o Scorpora bile	Subap paltabile	Perce ntuale massi ma subap paltab ile
Restauro e manutenzion e dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	I	SI'	232.242,83	100%	Prevalent e	sì	49,99 %
TOTALE				232.242,83				

#### NON VI SONO CATEGORIE SCORPORABILI

Tale categoria costituisce anche indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.

La categoria prevalente dei lavori è riconducibile a **OG2 con qualificazione obbligatoria in quanto importo superiore a € 150.000,00.**

**Il valore globale stimato dell'appalto è pari a € 232.242,83 (Euro duecentotrentadue miladuecentoquarantadue/83)**

L'offerente ai sensi dell'art. 100 del Codice, ai fini dell'ammissione alla gara, deve possedere, a pena di esclusione:

**Attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui all'allegato II.12 del Codice, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG2 classifica I o superiore.**

**Trattandosi di lavori riconducibili alla categoria OG2 si richiamano inoltre gli art. 132 e 133 del D.Lgs. 36/2023, in particolare:**



---

-l'art. 133 c. 1 che rimanda all'Allegato II.18 al medesimo decreto, ove sono riportati i requisiti che le imprese devono possedere per potersi qualificare e partecipare agli appalti pubblici di lavori che hanno ad oggetto beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) - Capo I Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali e Capo II Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici

-l'art. 132 comma 2 ove è espressamente previsto che non si applica l'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 104 del codice.

Il Subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023

**Il subappalto è ammesso nella misura massima del 49,99% dell'importo complessivo delle opere ovvero del contratto, ad operatori economici qualificati per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto.**

Tenuto conto della specificità dell'appalto e del sito e della necessità di garantire il massimo controllo e le migliori condizioni di sicurezza, le lavorazioni relative alle categorie indicate nella tabella, ai sensi dell'art 119 comma 17 D.Lgs 36/2023, pur subappaltabili, **non possono essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata).**

La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del FVOE 2.0.

### **3.4 FINANZIAMENTO**

L'intervento è oggetto di finanziamento da parte della Regione Toscana mediante finanziamento da parte della Regione Toscana il Decreto Dirigenziale R.T. n. 2671/2025 avente ad oggetto "DEFR 2024-PR n. 14 - Obiettivo 5 "Consolidare e incrementare gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale toscano", - L.R. 3 marzo 2021, n.8". In caso di eventuali ritardi imputabili all'impresa tali da perdere il contributo, l'amministrazione di riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, l'applicazione di penali e la richiesta di risarcimento danni, pari al contributo, oltre ad eventuali danni richiesti dall'amministrazione nelle opportune sedi giudiziarie

### **3.5. ANTICIPAZIONE - PAGAMENTI IN ACCONTO - REVISIONE DEI PREZZI- MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE**

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di **un'anticipazione del prezzo**, pari al 20% (venti per cento) calcolata sul valore del contratto di appalto, previa consegna di apposita polizza fideiussoria, secondo le modalità ed i termini indicato dall'art. 125, comma 1 del D. Lgs. 36/2023. Tale anticipazione è corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori, con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore avrà **diritto a pagamenti in acconto**, in corso d'opera, mediante emissione di due S.A.L., detratti gli importi dell'eventuale anticipazione. Il primo al raggiungimento di una percentuale dei lavori corrispondente al 50%, il secondo alla loro conclusione (S.A.L. finale), con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

COMUNE DI  
**PIEVE FOSCIANA**

Provincia di Lucca  
UFFICIO TECNICO COMUNALE  
*Settore Lavori Pubblici Manutentivo*  
*email: tecnico@comune.pievefosciana.lu.it*



---

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo si attivano le clausole di revisione dei prezzi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Attivazione delle clausole di revisione dei prezzi/** I prezzi sono aggiornati, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e dal C.S.A. (Capitolato speciale d'appalto).

La S.A. monitora l'andamento degli indici di cui all'art. 60 del codice con cadenza analoga quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati al presente appalto, ossia gli indici sintetici di costo e di costruzione (relativo ai contratti di lavori) individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla "Tabella A" dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..

Le clausole di revisione dei prezzi sono attivate in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti e quando la variazione dell'indice sintetico supera, in aumento o in diminuzione, la soglia del 3% dell'importo contrattuale quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione dell'appalto di lavori.

Le clausole di revisione si applicano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% per i lavori, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione. Per le specifiche di attuazione si rimanda al C.S.A. e alle vigenti disposizioni

La stazione appaltante si riserva di **modificare il contratto in corso di esecuzione**, nei seguenti casi:

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art. 120 che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse:

#### **QUINTO D'OBLIGO**

Come previsto dall'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, l'Amministrazione Committente potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

#### **VARIANTI MIGLIORATIVE**

Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui all'articolo 120, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice appalti, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

### **3.6. DURATA DELL'APPALTO**

#### **TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA ANTICIPATA**

**Il termine di esecuzione dei lavori è pari a 120 giorni naturali e consecutivi** a partire dal verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

. I lavori dovranno essere eseguiti secondo l'articolazione stabilita nel cronoprogramma di progetto, dove è indicato il tempo utile di esecuzione per ogni fase e subfase delle lavorazioni.

**La stazione appaltante si riserva la facoltà della consegna dei lavori in via anticipata**, prima della stipula contrattuale, dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale ai sensi dell'art. 50, co. 6, D.Lgs. 36/2023.



Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in particolare: in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una **penale giornaliera** per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore pari allo 1,0 per mille dell'importo netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La Stazione appaltante laddove l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore dell'importo netto contrattuale, può risolvere il contratto tramite comunicazione scritta.

Si ricorda in proposito che l'intervento è oggetto di finanziamento da parte della Regione Toscana mediante finanziamento da parte della Regione Toscana il Decreto Dirigenziale R.T. n. 2671/2025 avente ad oggetto "DEFR 2024-PR n. 14 - Obiettivo 5 "Consolidare e incrementare gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale toscano", - L.R. 3 marzo 2021, n.8", che prevede determinati obblighi. In caso di eventuali ritardi imputabili all'impresa tali da perdere il contributo, l'amministrazione di riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, l'applicazione di penali e la richiesta di risarcimento danni, pari al contributo, oltre ad eventuali danni richiesti dall'amministrazione nelle opportune sedi giudiziarie

Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 non sono previsti premi di accelerazione.

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. In mancanza di indicazione si intende che eseguiranno i lavori con la loro struttura.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui sopra, quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori





---

economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

**Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:**

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

**Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.**

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**Oo.Ee. in concordato preventivo con continuità**

L'impresa che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità possono partecipare alla procedura se in possesso dell'autorizzazione prevista all'art.95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 14/2019.





---

L'autorizzazione di cui sopra consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE \_REQUISITI GENERALI**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La S.A. verificherà il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto al punto 22 del presente Disciplinare "AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO".

Gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 nel MODELLO 1 Dichiarazioni integrative al DGUE. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante (S.A.)

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Centrale di Committenza ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.



---

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

**LAVORAZIONI A RISCHIO INFILTRAZIONE MAFIOSA ai sensi art 1 c.53 L. 190/2012.**

Si precisa che all'interno della categoria OG2, sono presenti delle lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1, c. 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, così come da elenco seguente:

- a. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- b. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- c. noli a freddo di macchinari;
- d. fornitura di ferro lavorato;
- e. noli a caldo;
- f. autotrasporti per conto di terzi;
- g. guardiania dei cantieri;
- h. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta; di trasporto nazionale e transfrontaliero, nche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica egli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

**Pertanto per la partecipazione alla gara gli operatori economici che eseguiranno le lavorazioni di cui sopra** (operatore economico singolo, subappaltatore, componente del raggruppamento, ~~ausiliaria~~) devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **WHITE LIST**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

L'operatore che volesse eseguirle direttamente deve essere in regola con la iscrizione nella white list della Prefettura territorialmente competente, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, prima della presentazione dell'offerta. **Attenzione non basta aver presentato la domanda ma tale ultimo caso deve essere comprovato comunque dalla presenza dell'o.e. nella Lista, depositata presso le rispettive Prefetture, denominata Elenco imprese richiedenti.**

Si specifica inoltre che, nel caso l'appaltatore non esegua o non sia in grado di eseguire in proprio le lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa di cui sopra deve dichiarare nel DGUE e nel MODELLO 1 la volontà di subappaltarle, ricordando che il subappalto dovrà essere fatto ad operatori iscritti nella White list di cui sopra, oltre che in possesso di qualificazione, di cui all'Allegato II.12 del Codice, adeguata ai lavori da assumere (OG2).

**Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16- ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono altresì esclusi per un periodo di sei mesi gli operatori economici non in possesso dei requisiti di cui **all'art. 27 c.11 del D.lgs nr. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.** avente ad oggetto il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, come declinato **dal D.M. 18/09/2024 nr. 132.**

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara **il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, co. 5, del D.lgs. 36/2023.**



---

## 6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

**L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito**, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo.

### 6.1. IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice e nel rispetto art. 5 comma 1 lettera c) allegato II.18. Si richiama in proposito quanto previsto dal D.LGS 36/2023 e s.m.i. **dall'All. II.18 in merito ai requisiti professionali previsti per la realizzazione di lavori rientranti nella categoria OG2.**

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### 6.2. REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00, è richiesto, a pena di esclusione che l'operatore economico sia qualificato mediante attestazione di qualificazione, adeguata in rapporto alle categorie di opere di cui si compone l'appalto ed all'importo delle stesse. L'attestazione di qualificazione deve essere rilasciata da organismi di diritto privato, autorizzati da ANAC, secondo il sistema di qualificazione per i lavori pubblici, disciplinato all'allegato II.12 del Codice.

Nel presente appalto, è richiesto, a pena di esclusione quanto già indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare che si riassume qui di seguito:

- A) attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione** (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti **la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e quindi** possesso dell'attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG2 (classifica I).

#### **Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA**

**Con riferimento alla validità della attestazione SOA l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 ), la procedura per il rinnovo o la verifica. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.**



---

### **Indicazioni per gli operatori esteri**

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

**C) essere in possesso della cd. "Patente a crediti" di cui all'art. 27 del D.lgs 81/2008 e ss,mmi.ii. e Decreto Ministeriale 18/09/2024 con una dotazione minima pari a 15 crediti ex comma 5 del D.lgs. nr. 81/2008, con le esclusioni previste dall'articolo;**

### **6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f) ed g) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1. devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, il consorzio e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 13 del Codice.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, **ferma restando, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.**

### **Indicazioni per le Imprese cooptate**

Ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.3, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

**Si richiama inoltre quanto previsto dagli artt. 132 e 133 del Codice dei contratti e l'Allegato II.18** che impongono che la qualificazione sia direttamente e integralmente posseduta dalle imprese che eseguono i lavori, senza possibilità di utilizzare i requisiti maturati da altri soggetti del consorzio.

La suddetta disposizione limita altresì l'istituto della cooptazione sussistendo la necessità di tale specifica qualificazione che impone ai soggetti esecutori il possesso dei requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento, ***è volta ad evitare che l'intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati, a prescindere dall'esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione, trattandosi di uno specifico profilo volto alla tutela dei valori costituzionalmente rilevanti di cui al d.lgs. n. 42/2004 e che giustifica, sul piano del bilanciamento, una limitazione del principio di concorrenza e del relativo "favor participationis".***



---

#### 6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER CONSORZI DI SOCIETÀ COOPERATIVE (ART 65, COMMA 2, LETTERA B) DEL CODICE) PER CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (ART 65, COMMA 2, LETTERA C) DEL CODICE) E I CONSORZI STABILI (ART 65, COMMA 2, LETTERA D) DEL CODICE)

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i **requisiti di idoneità professionale** di cui al paragrafo 6.2 e il **requisito di qualificazione** relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1. devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo. A tal fine si precisa che:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2 lett. b), e 225, co. 13, del Codice dei Contratti e dell'articolo 18, co. 17 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, **i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale** di cui al paragrafo 6.2 devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici che dovranno possedere i requisiti di capacità tecnica e finanziaria in proprio;
- b) in caso di consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, qualora eseguano in proprio, esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, dai medesimi consorzi, cumulando i requisiti con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c) in caso di consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, qualora eseguano tramite le consorziate indicate in sede di gara, queste dovranno possedere e comprovare i requisiti di cui al punto 6.2. in proprio, ~~ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104,~~ **si veda quanto previsto in materia di Avvalimento in merito alla Categoria OG 2.**

**N.B.:** I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, trattandosi di appalto nel settore dei beni culturali, possono indicare, quali esecutori, i soli consorziati che siano in possesso in proprio della qualificazione, richiesta dalla lex specialis per l'esecuzione di dette lavorazioni. Ciò ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, dell'Allegato II.18 del Codice, che riproduce il contenuto dell'art. 146, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, in conformità all'orientamento ANAC formatosi su quest'ultimo (cfr. delibere nn. 1239/2017, 710 del 23/07/2019 e 822 del 26/09/2019), confermato dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 403 del 16.01.2019) e, con riferimento al nuovo Codice, dalla sentenza del TAR Toscana - Firenze, sez. II, 4 giugno 2024, n. 682. Si richiama altresì l'art. 24, comma 3, del medesimo allegato II.18 del Codice, in punto di necessario mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del consorzio.



COMUNE DI

## PIEVE FOSCIANA

Provincia di Lucca

UFFICIO TECNICO COMUNALE

*Settore Lavori Pubblici Manutentivo*

*email: tecnico@comune.pievefosciana.lu.it*



### 7. AVVALIMENTO

**Non è consentito l'avvalimento come specificato e disposto dall'art. 132 comma 2 del codice per la categoria OG 2.**

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

L'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, 1<sup>o</sup> periodo del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, alla luce della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro (divieto di avvalimento a cascata).

*In caso di indicazione come impresa ausiliaria di un consorzio non necessario, ai sensi dell'art. 67 comma 7 del codice, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA*

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti generali previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti speciali di cui all'articolo 6. 2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.
- ~~Presentare il MODELLO 2 Dichiarazioni integrative dell'Impresa consorziata/Impresa ausiliaria/impresa cooptata;~~

Il concorrente inserisce sulla piattaforma il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, nativo digitale, nonché tutte le dichiarazioni dell'ausiliario.

~~È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.~~

~~È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.~~

**~~Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.~~**



COMUNE DI  
**PIEVE FOSCIANA**

Provincia di Lucca  
UFFICIO TECNICO COMUNALE  
*Settore Lavori Pubblici Manutentivo*  
email: tecnico@comune.pievefosciana.lu.it



---

~~Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e Modello 2 della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.~~

~~Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.~~

## 8. SUBAPPALTO

Come previsto dall'articolo 17 del Capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, **il subappalto** è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, come segue: per la **c a t e g o r i a OG2 classe I, prevalente**, per un importo non superiore **al 49,99% dell'importo delle prestazioni di cui alla categoria OG2 unica e prevalente**.

Tenuto conto della specificità dell'appalto e della necessità di garantire il massimo controllo e le migliori condizioni di sicurezza, in considerazione delle specifiche del sito, le lavorazioni relative alle categorie indicate nella tabella, ai sensi dell'art 119 comma 17 D. Lgs 36/2023, pur subappaltabili, **non possono essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata)**.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lettera o) dell'Allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

**NOTA BENE:** È necessario porre la massima attenzione nella compilazione della eventuale dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, in quanto **la mancanza della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto non può essere sanata facendo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1**, del Codice dei Contratti Pubblici né nella fase della esecuzione del contratto ex art. 119 comma 4 lettera c).

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al/ai subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice. Ove non ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 119 del Codice, all'Appaltatore.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



---

## 9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, tenuto conto che la prestazione del presente appalto (affidamento di lavori), appalto non ad alta intensità di manodopera in cui la clausola relativa al riassorbimento del personale impiegato non è applicabile in quanto l'affidatario del contratto oggetto della procedura non subentrerebbe al precedente appaltatore, l'operatore è tenuto a:

- garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al **punto 3.1.6 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.**

Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 57 non si inseriscono requisiti premiali ai sensi del comma 2-bis e dal comma 7 art. 1 dell'allegato II.3 del D. Lgs. 36/2023, in considerazione della natura del contratto e delle lavorazioni.

Ad ogni buon fine, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'appaltatore si obbliga a porre in essere ogni misura volta al raggiungimento di tale obiettivo tenendo conto dell'oggetto dell'affidamento e delle lavorazioni oggetto del contratto. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti ai sensi dell'art.102 c. 1 lett. b e nel Modello 1 con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

### **Resta comunque fermo:**

- l'obbligo già previsto in via generale dell'art.17 della Legge 12 marzo 1999 n.68, ai sensi del quale le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici devono dichiarare preventivamente in fase di presentazione dell'offerta da parte del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto ai lavori delle persone con disabilità.

- la presentazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi art. 46 d. lgs. 198/2006 (*per operatori economici obbligati*)

- il rispetto delle disposizioni e adempimenti previsti dall'art. 57 e comma 2, 3 e 6 dall'allegato II.3 del D. Lgs. 36/2023

## 10. GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per la partecipazione alla gara **non è richiesta la garanzia provvisoria.**

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. **A comprova dell'avvenuto pagamento il concorrente deve allegare all'offerta l'attestazione di pagamento ottenuta mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'ANAC.**

**Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.**

Qualora non risulti allegata, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.



---

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

**12. SOPRALLUOGO:** Non è previsto il sopralluogo obbligatorio

**13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, utilizzando, se resi disponibili sulla Piattaforma, i modelli proposti da questa stazione appaltante.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 gennaio 2026 a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di megabyte per singolo file indicato dalla Piattaforma. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati indicati dalla Piattaforma

<b><u>L'offerta è composta da:</u></b>
<b><u>A - Documentazione amministrativa</u></b>
<b><u>B - Offerta economica</u></b>



---

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata in automatico dalla Piattaforma. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda

L'operatore economico che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana (o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione).

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice, l'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:



- 
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
  - la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
  - la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
  - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
  - la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento (**non è consentito avvalimento**);

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine congruo, non inferiore a cinque giorni e non superiore a 10 giorni, affinché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

È sempre possibile chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla S.A. che non può essere inferiore a cinque giorni o superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START al momento non è adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente. In particolare:



- 
- 
- la domanda generata da START a differenza del D.Lgs. 36/2023, richiede al concorrente di indicare i soggetti cessati: questo campo dovrà essere lasciato vuoto;
  - le dichiarazioni relative gli ulteriori soggetti previsti dall'art. 94, comma 3 del vigente Codice (amministratori del socio unico persona giuridica, amministratori di fatto), poiché non sono presenti nella domanda, **dovranno essere rese a parte nel Modello 1- Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente;**
    - il richiamo all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 del Codice va inteso riferito all'art. 65 del D.lgs. 36/2023 e, in particolare, il richiamo al consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, va inteso come riferito al consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023.
    - il richiamo all' art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in tema di riduzioni della garanzia provvisoria, va inteso riferito all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023

L'operatore economico inserisce negli appositi spazi previsti dalla Piattaforma START per la documentazione amministrativa tutta la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione;
2. DGUE da compilare direttamente sulla Piattaforma;
3. Documentazione integrativa:
  - 3.1) Modello 1 - **Dichiarazioni integrative del concorrente** al DGUE e alla domanda di partecipazione; **N .B.** Detto modello deve essere compilato da **ogni concorrente o partecipante in qualsiasi forma**, firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore e inserito nell'apposito spazio
  - 3.2) Modello 2 - Dichiarazioni integrative della consorziata, ~~ausiliaria, cooptata~~ (eventuale);
  - 3.3) Relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) del D.lgs.14/2019 in caso di Concordato preventivo con continuità aziendale (art. 372 del D.lgs. 21 gennaio 2019, n. 14) (eventuale);
  - 3.4 Modello 3 - Documentazione ulteriore per i soggetti associati (eventuale);
  - 3.5 Modello 6\_Dichiarazione dell'equivalenza delle tutele contrattuali (eventuale);
- ~~4 Documentazione in caso di avvalimento (eventuale);~~
- ~~5 Documentazione in caso di impresa cooptata (eventuale);~~
- ~~6 Garanzia provvisoria di cui all'art. 53 del Codice;~~
- 7 Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 8 Procura (eventuale);
- 9 Ricevuta di avvenuto pagamento del bollo;





- 
- 10 Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, completo di dichiarazione e/o documentazione attestante la conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, (ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs 11/04/2006, n. 198, la sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità)
  - 11 Modello 5\_Titolare Effettivo. Comunicazione dati identificativi dei titolari effettivi del concorrente e insussistenza di conflitto di interessi, debitamente sottoscritto.
  - 12 Copia dell'Attestato SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata o dichiarazione sostitutiva del suddetto certificato resa ai sensi D.P.R. n° 445/2000 per le categorie indicate nel presente disciplinare

## **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

### **15.1.1. GENERAZIONE DELLA DOMANDA**

**La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema START come precisato dal presente disciplinare, dovrà:**

**Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

**Definire** la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica". **Attenzione: definire in modo esatto, secondo le specifiche contenute nell'apposito manuale la forma di partecipazione (singola, rti, in avvalimento, mediante consorziata esecutrice) secondo quanto contenuto nel paragrafo "2.3 Passo 1 - Definizione della forma di partecipazione" in modo da poter poi generare correttamente il DGUE dei partecipanti (operatori economici principali; consorziata esecutrice, ausiliaria...);**

**Generare il documento "domanda di partecipazione"** accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;

**Scaricare** sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;

**Firmare digitalmente** il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;

**Inserire** nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto

### **15.1.2. INDICAZIONI PER I CONSORZI E PER I SOGGETTI ASSOCIATI**



---

**Nel caso di consorzio di cooperative e o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio deve:**

**compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio stabile, di cooperative o consorzio di imprese artigiane) e indicando le consorziate per le quali concorre alla gara;**

**firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;**

**qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.**

**In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.**

**La mandataria deve verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;**

**Per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta:**

**-la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;**

**-le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;**

**-la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;**

**ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferita.**

**In caso di forma associata, la documentazione deve essere inserita sul sistema telematico, nell'apposito spazio, a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.**

### **15.1.3. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

**Nel passo 1 della procedura di presentazione offerta il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.**



---

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; nel caso di consorzi stabili, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella Domanda di partecipazione (modello on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi"), generata dal sistema e compilata in modalità telematica, il concorrente **deve altresì**:

-indicare i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), e il CCNL applicato (il relativo codice alfanumerico andrà indicato **nel Modello 1 "Dichiarazioni integrative del concorrente"**);

-indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di taluni dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, come sopra precisato nel box "Avvertenze per la compilazione della domanda" (quelli non ancora previsti dalla domanda generata da START dovranno essere dichiarati nel Modello 1 "Dichiarazioni integrative del concorrente");

-accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati, nei grafici di progetto, nel Piano per la sicurezza e il coordinamento;

- dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante, reso disponibile come previsto nel presente disciplinare;

- impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al co. 3 dell'art. 94 del Codice.

In particolare:

in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,

in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico,

in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,

in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, nel caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in



---

possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi; nel caso di socio unico persona giuridica, amministratori di quest'ultima;

**in tutte le ipotesi, l'amministratore di fatto.**

**Si rinvia a quanto sopra precisato nel box "Avvertenze per la compilazione della domanda"** Gli operatori economici devono verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

#### **15.1.4. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda è firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

-dal concorrente che partecipa in forma singola;

-nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti o non ancora costituiti, **da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo** ;

-nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;

-nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:

-se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

-se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

-se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.



---

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura e dei documenti specificati al successivo punto 15.1.5. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

#### **15.1.5 PROCURA (EVENTUALE)**

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio, copia conforme all'originale della procura

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore. In tal caso il concorrente allega copia conforme della visura camerale.

#### **15.1.6. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL BOLLO**

La domanda di partecipazione deve essere presentata in bollo, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il concorrente dovrà produrre la ricevuta del versamento inserendola sulla piattaforma START nell'apposito spazio creato dalla S.A.

N.B. In caso di partecipazione in raggruppamento costituendo solo la mandataria/delegataria è tenuta al versamento della marca da bollo. Pertanto, l'obbligo di versamento non è previsto per gli altri membri dell'operatore riunito.

Il pagamento dell'imposta è del valore di € 16,00 da effettuarsi tramite una delle seguenti modalità:

-modello F24 - Versamenti con "elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG), nonché il codice tributo 1573.

-acquisto della marca da bollo cartacea da annullare mediante apposizione del numero di CIG. L'operatore economico provvederà ad allegare copia del contrassegno in formato pdf con l'annotazione del numero seriale della marca. In seguito potrà essere chiesto l'originale cartaceo al concorrente che si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

-servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate per l'acquisto della marca da bollo digitale, seguendo le istruzioni indicate una volta effettuato il collegamento con il servizio.

-solo per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

#### **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE**



---

Ai sensi dell'art. 91 del Codice, l'attestazione dei requisiti generali e speciali richiesti per partecipare alla gara avviene mediante autodichiarazione dell'Operatore Economico, utilizzando il modello di DGUE accessibile sulla piattaforma START. Il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese in sede di offerta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma PAD di START. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al DGUE.

Il DGUE, è documento SEMPRE OBBLIGATORIO sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

-Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione;
- L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta;
- L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento;





---

- Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Tale documento deve essere redatto, firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante, infine inserito nell'apposito spazio secondo le modalità indicate nel "Manuale d'uso" di START dai seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, dall'ausiliata e dalle imprese ausiliarie.

**In caso di RTI, consorzio ordinario o G.E.I.E.,** come evidenziato al precedente paragrafo 15.1., l'impresa mandante e altro membro dell'operatore riunito diverso dalla mandataria (operatore facente parte del consorzio ordinario/Geie), potrà generare, con le modalità sopra indicate, il proprio DGUE, compilarlo, trasformarlo in pdf, sottoscriverlo digitalmente da parte del legale rappresentate e, poi, inserirlo a sistema.

**DGUE consorziate esecutrici e/o consorziate che prestano i requisiti.**

In caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili la consorziata esecutrice e la consorziata non esecutrice che presta i requisiti, può operare direttamente sul sistema START generando autonomamente, con le modalità sopra indicate, il proprio DGUE, compilarlo, trasformarlo in PDF e sottoscriverlo digitalmente da parte del legale rappresentate della consorziata e poi, inserirlo a sistema.

**DGUE impresa ausiliaria.**

~~Nel caso di avvalimento (sia in caso di Avvalimento per i requisiti di partecipazione sia in caso del c.d. Avvalimento migliorativo o premiale) l'Ausiliaria potrà generare autonomamente, con le modalità sopra indicate, il proprio DGUE, compilarlo, trasformarlo in PDF e sottoscriverlo digitalmente da parte del legale rappresentate dell'impresa ausiliaria e poi, inserirlo a sistema.~~

COMUNE DI

## PIEVE FOSCIANA

Provincia di Lucca

UFFICIO TECNICO COMUNALE

*Settore Lavori Pubblici Manutentivo*

*email: tecnico@comune.pievefosciana.lu.it*



---

~~Resta ferma la possibilità, per l'impresa capogruppo, mandataria, offerente, di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle mandanti/ausiliare/consorziate.~~

~~Si sottolinea che per una corretta gestione corretta del flusso, le imprese ausiliarie e consorziate devono essere iscritte all'indirizzario START.~~

### 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

#### 15.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE:

##### 15.3.1.1 Modello 1.

Il concorrente dovrà compilare l'allegato Modello 1 "Dichiarazione integrative alla domanda e DGUE", contenente, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:

-gli ulteriori soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice non dichiarati nell'ambito della domanda di partecipazione, **ivi incluso l'amministratore di fatto**, se presente;

-il codice alfanumerico unico (di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020) del CCNL applicato, dichiarato in sede di domanda di partecipazione;

-l'equivalenza delle tutele nel caso in cui abbia indicato nella domanda di applicare un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3.1 come applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto (CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative) **e carica nella busta amministrativa nell'apposito spazio denominato "Relazione di equivalenza una relazione ATTA A DIMOSTRARE L'EQUIVALENZA del contratto applicato e delle tutele**);

-di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio)7;

-la volontà o meno di ricorrere al subappalto e la (eventuale) dichiarazione riguardo all'obbligo di subappalto nella misura inferiore al 20%;

- [per gli operatori economici ammessi in concordato preventivo] **precisa** gli estremi del decreto di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione alle gare, **allega** una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché **dichiara**, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;

~~-(in caso di cooptazione) dichiara che intende raggruppare in cooptazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, la seguente impresa in qualità di cooptata (indicare denominazione);~~

Il Modello 1 dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

**In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete** il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito.



---

**In caso di consorzi stabili, anche dalla consorziata che presta i requisiti.**

L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

**15.3.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELLA CONSORZIATA, AUSILIARIA, COOPTATA:  
MODELLO 2 (Eventuale)**

**Si richiama quanto precisato in merito all'art. 132 e 133 del D. Lg. 36/2023**

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico Start, negli appositi spazi, le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tramite il Modello 2, da parte di ciascuna:

**-consorziata esecutrice dei Consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) e lett. c) e d) del Codice (e per i consorzi stabili anche da parte della consorziata che presta i requisiti);**

**-ausiliaria, ai sensi dell'art. 104 del Codice,**

**-cooptata, ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice.**

Con dette dichiarazioni ciascuna Impresa consorziata esecutrice (o che presta i requisiti)/ Impresa ausiliaria/Impresa cooptata:

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del Codice;
- dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reso disponibile fra la documentazione di gara, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiara, in caso di avvalimento ex art.104, comma 1 e 2, del Codice, di possedere le risorse necessarie e le dotazioni tecniche di cui è carente il concorrente, che gli avrebbero consentito di ottenere l'attestazione di qualificazione nella categoria e classifica oggetto di avvalimento e inoltre dichiara di obbligarsi verso il concorrente avvalente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse suindicate, allegando in proposito il contratto di avvalimento e copia della propria attestazione SOA.

*[per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 14/2019]:*

- dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi del D.Lgs. 14/2019;
- attesta di essere informato, con riferimento all'allegato B, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le



---

finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR.

Il **Modello 2** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante (o eventuale procuratore) della **consorzata esecutrice, per i consorzi stabili anche dalla consorzata che presta i requisiti, dell'impresa ausiliaria o cooptata** ed essere inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.

Il concorrente, nel caso in cui il DGUE e il modello 2 siano compilati e firmati digitalmente da **un procuratore, inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio; o vv e ro**, la copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura; c) nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorzata esecutrice risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

#### **15.3.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del D.LGS. 21 GENNAIO 2019, n. 14 (Eventuale)**

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale **dichiara**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, all'interno del **Modello 1**, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

#### **15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI COOPTATA (Eventuale) N.B.: Si richiama quanto già precisato in merito all'art. 132 e 133 del D. Lg. 36/2023**

In caso di cooptazione, il concorrente cooptante deve dichiarare nel Modello 1 di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata. L'impresa cooptata - che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - dovrà dichiarare in un distinto DGUE (da compilarsi nelle parti II<sup>^</sup> Sezioni A e B, III<sup>^</sup> e VI<sup>^</sup>) di possedere i requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché gli ulteriori requisiti indicati nel precedente paragrafo 6.1, ed i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 68 co. 12 del Codice e art. 30, comma 4, allegato II.12. Dovrà inoltre rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il Modello 2.

#### **15.5. DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

Il concorrente allega inoltre, negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START:

- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell' ANAC;

- *(eventuale, in caso di sottoscrizione del procuratore) copia, come indicato al precedente paragrafo 15.1.5 del presente disciplinare, della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la*

COMUNE DI  
**PIEVE FOSCIANA**

Provincia di Lucca  
UFFICIO TECNICO COMUNALE  
*Settore Lavori Pubblici Manutentivo*  
email: [tecnico@comune.pievefosciana.lu.it](mailto:tecnico@comune.pievefosciana.lu.it)



---

*dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale;*

- IMPOSTA DI BOLLO. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. In caso di utilizzo del Modello F24 Elide, il codice tributo è il 1573.

- COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO redatto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **per gli operatori economici** (concorrente principale, consorzio e consorziata esecutrice, ogni membro del RTI e l'ausiliaria) **che occupano oltre cinquanta dipendenti**, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- **MODELLO 5 TITOLARE EFFETTIVO** concernente la comunicazione dati identificativi dei titolari effettivi del concorrente e insussistenza di conflitto di interessi, debitamente sottoscritto

- **MODELLO 6** concernente la **dichiarazione di equivalenza** nel caso in cui l'o.e. indichi un CCNL diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante.

#### **15. 6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

I soggetti associati devono inoltre produrre, inserendo negli appositi spazi sulla piattaforma START, quanto segue:

##### **A) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI:**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, **da rendersi all'interno della domanda di partecipazione**, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;





---

**B) CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI:**

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

dichiarazione, **da rendersi all'interno della domanda di partecipazione**, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati; Si precisa che quanto indicato nel punto b) è richiesto solo nell'ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del d.lgs. 36/2023 e non nelle diverse ipotesi di consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del citato art. 65, comma 2

**C) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O I CONSORZI ORDINARI O GEIE, NON ANCORA COSTITUITI:**

dichiarazione, rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In merito può essere utilizzata l'apposita modulistica messa a disposizione da questa stazione appaltante (Modello 3 - Dichiarazioni ulteriori del soggetto associato).

La mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituiti può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se il citato documento è preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, comma 1, lett a) del Codice;

**D) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. RETE SOGGETTO):**

copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  
dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;  
dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**E) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (c.d. RETE CONTRATTO):**

copia del contratto di rete;  
copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;  
dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

COMUNE DI  
**PIEVE FOSCIANA**

Provincia di Lucca  
UFFICIO TECNICO COMUNALE  
*Settore Lavori Pubblici Manutentivo*  
email: tecnico@comune.pievefosciana.lu.it



---

**F) AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete partecipa nelle forme del RTI COSTITUITO O COSTITUENDO (perché la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, oppure la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, perché l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti):**  
**aggregazioni di retisti in caso di RTI costituito:**

copia del contratto di rete;  
copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;  
dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**aggregazioni di retisti in caso di RTI costituendo:**

copia del contratto di rete;  
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:  
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;  
le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In merito le imprese retiste potranno utilizzare l'apposita modulistica messa a disposizione da questa stazione appaltante (Modello 3- Dichiarazioni ulteriori del soggetto associato).

**16. OFFERTA TECNICA (l'offerta tecnica non è richiesta per questa procedura)**

**17. OFFERTA ECONOMICA**

**17.1. GENERAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà

**Accedere allo spazio dedicato alla gara per cui si partecipa, sul sistema telematico;**

**- Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;**

**- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;**

**- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;**

**- Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.**

**17.2. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica contiene, a pena di esclusione, il ribasso percentuale, espresso con 3 cifre decimali, sull'importo soggetto a ribasso, oltre IVA (nei termini di legge).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

COMUNE DI  
**PIEVE FOSCIANA**

Provincia di Lucca  
UFFICIO TECNICO COMUNALE  
*Settore Lavori Pubblici Manutentivo*  
*email: tecnico@comune.pievehosciana.lu.it*



---

L'offerta economica deve contenere a pena di esclusione:

- 1) il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre, IVA esclusa;
- 2) il ribasso percentuale offerto, in cifre, sull'importo a base di gara, IVA esclusa;
- 3) **la stima dei costi aziendali dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. oneri aziendali della sicurezza);**
- 4) **la stima dei costi della manodopera, in cifre, relativi al personale stimato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento.**

Si precisa che:

quanto agli oneri aziendali della sicurezza, essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti ex lege dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli a pena di esclusione, all'interno della propria offerta economica, nell'apposito "form on-line".

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;

-quanto ai costi della manodopera indicati dall'offerente, **se inferiori a quelli indicati da questa stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice** (con onere a carico del concorrente di dimostrare che ciò deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e secondo quanto previsto dal codice), non potranno comunque essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle richiamate dall' art. 41 co. 13 del Codice. In tale ipotesi l'offerta è assoggettata a verifica (punto 21 del Disciplinare/lettera d'invito).

**-MODELLO 7 - Dichiarazione diffinitività costi della manodopera indicati (eventuale).**

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, potrà allegare, sempre nell'ambito della Busta Economica, una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.lgs. 36/2023, utilizzando il Modello 7, messo a disposizione dalla stazione appaltante.

**17.3. SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura) ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente con le modalità specificate al punto 15.1.4.:



NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

PDF/ - PDF/A - PDF.P7M per i documenti di testo;

PDF/A e JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti, né è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti; pertanto i file danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

**18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice, determinato dal miglior ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, che verrà applicato all'elenco prezzi unitari posto a base di gara trattandosi di un appalto con corrispettivo a misura.

**19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.**

La prima seduta della gara avrà luogo il giorno il **giorno 30/01/2026**

Qualsiasi variazione di data, così come eventuali nuove sedute, verranno comunicate nel dettaglio gara della Piattaforma Start.

Alle sedute di gara non è prevista la presenza del pubblico.

**Lo svolgimento telematico della procedura**, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte, **garantisce la pubblicità. Garantisce altresì il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.**

**L'offerta sarà esclusa in caso di:**

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il responsabile della fase di affidamento ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

**Ai sensi dell'art. 107, c 3 del Codice, il Comune di PIEVE FOSCIANA ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale**



---

**NOTA BENE:** La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.

#### **19.1. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

Le operazioni di gara sono a cura del Responsabile della fase di affidamento e seguono il seguente iter:  
Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta, a verificare la ricezione delle offerte collocate su START. Successivamente il Seggio di gara procederà:

- a) a sbloccare tutte le buste contenenti le offerte economiche senza procedere alla loro apertura e verifica e ad applicare il metodo "A" di cui all'allegato II.2 al D.lgs. 36/2023 per l'individuazione della soglia di anomalia;
- b) a sbloccare la documentazione amministrativa senza esaminarne il contenuto in modo da consentire alla piattaforma regionale START di simulare la graduatoria provvisoria elaborando i ribassi delle offerte economiche presentate e provvedendo al calcolo della soglia di anomalia con l'esclusione automatica delle offerte anomale, a condizione che le offerte ammesse siano almeno pari a 5;
- c) il Seggio di gara aprirà quindi la busta della documentazione amministrativa dell'aggiudicatario proposto (**cioè il miglior offerente non anomalo come individuato dalla piattaforma START**), onde verificare che non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità richiesti in capo al medesimo; sulla base dell'esito della verifica della documentazione amministrativa, si procederà, eventualmente, ad attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

**In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; in tal caso la piattaforma START effettuerà automaticamente il ricalcolo della soglia di anomalia e si procederà quindi a verificare la documentazione amministrativa del concorrente primo classificato nella graduatoria risultante dal ricalcolo.**

**Qualora l'esclusione dell'aggiudicatario proposto abbia luogo successivamente all'adozione del provvedimento formale di aggiudicazione, si procederà a verificare la documentazione amministrativa del concorrente che segue nella graduatoria redatta in automatico dalla piattaforma START, senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice.**

La conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione.

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

**NOTA BENE:** Nei limiti previsti dall'articolo 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il seggio di gara invita, se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, secondo quanto previsto oltre nel presente Disciplinare, nel paragrafo "Cause di esclusione. Soccorso istruttorio".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare i requisiti del concorrente che segue nella





---

graduatoria redatta dalla piattaforma START. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto

## **20. CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. Gli operatori economici devono dichiarare di conformarsi al Codice di comportamento dell'Ente committente.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da operatori economici privi della qualificazione e dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 104, comma 5, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15 del Codice.

Le offerte tardive, che pervengano oltre il termine perentorio di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, saranno escluse ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

E' causa di esclusione la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara.

Le offerte sono considerate inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. c) e f) del Codice, quando sussistano gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o nel caso in cui il prezzo sia in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In caso di attivazione del sub-procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte, la stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lett. d) e 110, commi 4 e 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

**Per le altre cause di esclusione si farà riferimento alle indicazioni e agli orientamenti della giurisprudenza prevalente, alle sentenze più recenti nel caso di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, nonché alle indicazioni fornite dall'ANAC.**

In relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre sussiste l'obbligo, per l'operatore economico concorrente, di dichiarare sempre, senza eccezioni, eventuali condanne (o anche solo contestazioni), indipendentemente dal fatto che il reato oggetto di condanna sia elencato al primo comma dell'art. 94 del codice dei contratti pubblici e indipendentemente dall'eventuale pagamento di eventuali ammende che fosse intervenuto a seguito della condanna; ciò per consentire alla stazione appaltante di poter valutare l'insussistenza delle cause di esclusione previste dal comma 5, lettere a), c) e c-quater) del medesimo codice.

**LA VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE INCIDENZA della condanna SULLA CAPACITÀ A CONTRATTARE DELL'OPERATORE ECONOMICO È - infatti - DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE.**



---

Si precisa che l'eventuale omissione della dichiarazione di sentenze e/o annotazioni sul casellario ANAC - anche relative a fatti e atti imputabili alle persone fisiche elencate dal terzo comma dell'art. 94 del Codice e commessi nell'ambito di precedenti o diverse organizzazioni - che vengano successivamente accertate dalla stazione appaltante nel corso delle verifiche presso gli Enti certificanti competenti (acquisizione del Casellario giudiziale e delle annotazioni riservate sul casellario informatico ANAC) potrà essere considerata mancanza di dichiarazioni essenziali.

Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice, gli illeciti professionali gravi, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente, quali, a titolo esemplificativo, quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:

- 1.1 alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
- 1.2 all'adozione di provvedimenti di esclusione;
- 1.3 all'attribuzione dei punteggi

Acquista, inoltre, rilevanza, la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.

Si precisa che in relazione alle cause di esclusione non automatica di cui agli artt. 95 e 98 d.lgs. 36/2023 gli operatori economici sono tenuti a precisare, tra l'altro, tutte le eventuali risoluzioni contrattuali (anche di natura consensuale) e revoche di precedenti aggiudicazioni intervenute con altre Pubbliche Amministrazioni, anche se non risultanti dal casellario delle annotazioni riservate di ANAC.

## **21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE ED ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE**

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto dei costi per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023.

Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato solo se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5; nel caso in cui siano ammesse meno di 5 offerte non si calcola la soglia di anomalia ma il RUP valuta la congruità di ogni offerta che, in base alla presenza di elementi specifici, ritenga sospetta di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 1, ultimo periodo.

Per quanto riguarda il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, si adotta il "Metodo A" indicato nell'allegato II.2 del D. Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

COMUNE DI  
**PIEVE FOSCIANA**

Provincia di Lucca  
UFFICIO TECNICO COMUNALE  
*Settore Lavori Pubblici Manutentivo*  
email: [tecnico@comune.pievefosciana.lu.it](mailto:tecnico@comune.pievefosciana.lu.it)



---

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, previste al co. 3 dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o nel caso in cui l'offerta risulti anormalmente bassa per le motivazioni di cui ai co. 5 e 6 del predetto art. 110.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

L'aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Il contratto sarà stipulato a pena di nullità, in forma pubblico amministrativa, in modalità elettronica, ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a cura dell'ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto; al momento della stipula del contratto l'appaltatore è tenuto a versare le somme a tal fine dovute e l'imposta di bollo, nell'importo che verrà indicato dai competenti uffici della stazione appaltante.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

**All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 comma 4, pari al 5 % dell'importo contrattuale.**

**Ai sensi dell'art. 53 c. 4-bis alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 c.8 e gli aumenti previsti dall'art. 117 c. 2.**

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.



---

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

### **23. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al Servizio FVOE accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Home / Accedi ai servizi / Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del servizio FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico, salvo quanto di seguito.

Il controllo antimafia verrà eseguito, nel rispetto dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici sottoscritta dall'Ente in data 10/10/2019, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013 (come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016), e dell'art.3 DL 76/2020.

La verifica del requisito di regolarità contributiva sarà effettuata tramite DURC online.

Ai fini della comprova del rispetto delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. clausola di pantouflage), al miglior offerente sarà richiesto di produrre l'elenco dei dipendenti e consulenti alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

### **24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa pubblica di cui al presente appalto;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

COMUNE DI  
**PIEVE FOSCIANA**

Provincia di Lucca  
UFFICIO TECNICO COMUNALE  
***Settore Lavori Pubblici Manutentivo***  
*email: tecnico@comune.pievefosciana.lu.it*



---

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **25. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nel Codice di comportamento dell'ENTE e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO dell'ente approvato con Deliberazione di G.C. n. 14 del 28/03/2025. Il Codice di Comportamento ed il P.I.A.O. è pubblicato e reperibile all'indirizzo: <https://www.comune.pievefosciana.lu.it/sottosezione> Amministrazione trasparente

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

## **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di LUCCA, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D. Lgs. 104/2010.

## **27. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma regionale di e-procurement START, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e delle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

## **28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara secondo la specifica informativa allegata alla documentazione di gara (Allegato B).

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla





---

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

#### **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative e nel “DGUE” vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

#### **MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

#### **CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

#### **DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.

#### **TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

**Titolare** del trattamento dei dati comune di PIEVE FOSCIANA.

**Responsabile interno** del trattamento dei dati è il Segretario del comune di Pieve Fosciana

**Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

COMUNE DI  
**PIEVE FOSCIANA**  
Provincia di Lucca  
UFFICIO TECNICO COMUNALE  
***Settore Lavori Pubblici Manutentivo***  
*email: [tecnico@comune.pievefosciana.lu.it](mailto:tecnico@comune.pievefosciana.lu.it)*



---

**Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

**NATURA DEL CONFERIMENTO**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

**DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Per informazioni:

- Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici Manutentivo: tel. 0583 – 668230 – 668229 e-mail:  
[tecnico@comune.pievefosciana.lu.it](mailto:tecnico@comune.pievefosciana.lu.it)